CAMERA DEI DEPUTATI N. 1379

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRANCESE, LODI FAUSTINI FUSTINI, MIGLIASSO, BALBO, DIAZ, ALBERTINI, ANGELONI, BARBIERI, BECCHI, BEEBE TARANTELLI, BERNASCONI, BERNOCCO GARZANTI, BERTONE, BEVILACQUA, BONFATTI PAINI, BOSELLI, CAPECCHI, CECI BONIFAZI, COLOMBINI, CONTI, CORDATI ROSAIA, DIGNANI GRIMALDI, DI PRISCO, FACHIN SCHIAVI, FAGNI, FILIPPINI GIOVANNA, FINOCCHIARO FIDELBO, GELLI, GRAMAGLIA, LEVI BALDINI, LO CASCIO GALANTE, LORENZETTI, MAINARDI FAVA, MAMMONE, MASINI, MINOZZI, MONTANARI FORNARI, MONTECCHI, ORLANDI, PEDRAZZI CIPOLLA, PELLEGATTI, PINTO, ROMANI, SANGIORGIO, SANNA, SERAFINI ANNA MARIA, SERRA, TADDEI, TURCO, UMIDI SALA, PALLANTI

Presentata il 5 agosto 1987

Istituzione dei centri di parità in materia di lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge riproduce nella relazione e nell'articolato il progetto di legge n. 2835, presentato il 19 aprile 1985 dal gruppo comunista. L'interruzione della IX legislatura ne ha tuttavia impedito l'esame.

Ferma rimane, peraltro, l'esigenza dalla quale il testo ora ripresentato scaturisce: quella di imprimere maggior dinamismo nell'attuazione della legislazione paritaria in materia di lavoro e per creare nuove possibilità allo sviluppo dell'occupazione femminile. Per questo rite-

niamo che, insieme al consolidamento e allo sviluppo della stessa, sia giunto il momento di acquisire nuovi spazi di rappresentanza per le donne al fine di rendere il sistema democratico e le strutture dello Stato più permeabili alle istanze di rinnovamento che esse hanno posto per la realizzazione della pari dignità sociale (articolo 3 della Costituzione).

Il tema di nuove forme di rappresentanza per le donne si è fatto più stringente proprio nella IX legislatura.

Nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, di conversione del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, il Governo ha accolto (anche se parzialmente) una delle nostre richieste relativa all'inserimento nella commissione regionale per l'impiego di un consigliere per la parità.

La risoluzione del Parlamento europeo sulla condizione della donna del 17 gennaio 1984, rilevando che le donne « continuano a restare in posizione minoritaria nei centri decisionali » formula al riguardo un complesso di proposte alla Commissione della Comunità per quanto attiene le istituzioni comunitarie e invita le organizzazioni politiche, sociali e culturali degli Stati membri ad attuare un'effettiva uguaglianza assicurando un'equa rappresentanza delle donne a tutti i livelli per la parità di responsabilità fra uomini e donne nella vita politica, culturale, sociale e familiare.

Per quanto attiene le istituzioni comunitarie la risoluzione infatti invitava il nuovo Parlamento europeo eletto nel giugno 1984 « a istituire una Commissione permanente per i diritti della donna onde salvaguardare il patrimonio comunitario acquisito e garantire lo sviluppo dell'uguaglianza di opportunità ».

La risoluzione chiedeva inoltre « che l'insieme delle risorse destinate alle donne nel bilancio della Comunità sia adeguato alla realizzazione delle politiche indicate nella risoluzione e che a tale obiettivo si adegui anche la dotazione di personale per i servizi che si occupano della politica comunitaria verso le donne ». A tal fine ha rivolto al Consiglio e al Parlamento una precisa istanza affinché vengano decisi adeguati stanziamenti per rafforzare il servizio di informazione sulle questioni femminili, ritenendo « che esso debba divenire una unità autonoma nel quadro dei servizi di informazione della Comunità ».

La risoluzione infine « chiede che sia affrontato a livello comunitario il problema dei servizi nazionali o delle agenzie regionali del lavoro per una politica attiva della mano d'opera, della mobilità e della riqualificazione dei lavoratori licenziati o in cerca di impiego, inserendo in tali servizi o agenzie strutture apposite per garantire la parità di trattamento.

Il tema delle nuove forme di rappresentanza a sostegno dei diritti delle donne nel nostro paese è suggerito anche dalle esperienze che, da anni, vengono compiute nella gran parte dei paesi della Comunità.

Qui di seguito riportiamo in maniera succinta le principali iniziative che sono state assunte.

In Francia esiste un ministero per i diritti della donna istituito nel giugno 1981 con un proprio bilancio finanziario. Vi sono 22 delegate regionali per i diritti della donna nominate dal ministro. Inoltre, il ministero dispone di personale femminile in missione nei dipartimenti, posto sotto l'autorità del prefetto e della delegata regionale. È prevista inoltre la costituzione di un consiglio superiore della parità professionale tra le donne e gli uomini presso i ministeri competenti in materia di diritti delle donne, di lavoro, occupazione e formazione professionale, con il compito di partecipare alla definizione e all'applicazione della politica in materia di parità professionale tra gli uomini e le donne.

In Gran Bretagna dal 1975 è stata istituita la Commissione per la parità delle possibilità *(Equal Opportunities Commission)*, che dispone di proprio bilancio finanziario. Le attribuzioni della Commisione sono quelle di operare per la soppressione della discriminazione tra i sessi, di promuovere la parità di possibilità tra uomini e donne, di vigilare sulla applicazione della legge di parità e di

presentare proposte di modifica. La Commissione ha inoltre il potere di svolgere un'inchiesta formale; di provvedere a diffide atte ad ottenere il rispetto delle leggi contro la discriminazione (che possono essere fatte valere in tribunale); di fornire l'assistenza necessaria alla presentazione di ricorsi; di avviare procedimenti legali in relazione a pratiche discriminatorie.

In Belgio è istituito con decreto reale « Lo Statuto della donna » e presso il primo ministro esiste un consigliere che presenta proposte al Consiglio dei ministri. Dal 1975 inoltre è stata insediata la Commissione per il lavoro femminile presso il ministero dell'occupazione e del lavoro, che dispone di un bilancio proprio e ha il compito di emettere pareri di propria iniziativa o su richiesta del ministero dell'occupazione e del lavoro; propone inoltre disposizioni legali o regolamentari; conduce inchieste e raccoglie informazioni; sorveglia l'applicazione del principio della parità di trattamento.

In Danimarca è costituito un Consiglio per la parità, che collabora all'applicazione della legislazione. Il Consiglio può aiutare le persone lese a presentare ricorso; può informare i lavoratori sulla legge di parità. Nel 1981 sono stati nominati dei consulenti (uno in ciascun ufficio di collocamento regionale) aventi il compito di vigilare all'osservanza del principio della parità, di promuovere l'uguaglianza sul mercato del lavoro e nella vita professionale.

Nella Repubblica federale di Germania nel luglio 1979 è stato ististuito, presso il ministro federale per la gioventù, la famiglia e la sanità un organo speciale concernente la politica in favore della donna *(Arbeitsstab Frauenpolitik)*. Le sue competenze consistono nell'esame di tutti i pareri ed i disegni di legge dal punto di vista del loro impatto sulla situazione della donna. Partecipa, fin dall'inizio, all'elaborazione di leggi che riguardano in maniera specifica le donne; è chiamato ad elaborare progetti pilota per le donne e ad informare le stesse dei loro diritti. A fianco del *Bund*, taluni « *Lander* » hanno creato organi per la realizzazione della parità di possibilità. Uno degli obiettivi principali consiste nella creazione di organi similari anche a livello comunale. Nella R.F.T. comunque non esiste ancora a livello federale un comitato per la promozione della parità di possibilità.

In Irlanda esiste da molti anni, il consiglio per lo *status* della donna cui fanno capo le organizzazioni femminili nazionali che operano per promuovere la parità di possibilità tra i sessi. Una delle finalità principali è di garantire un collegamento tra i ministeri e le organizzazioni femminili. L'attività del consiglio è finanziata dal governo. Nel 1977 è stato creato l'Ente per l'eguaglianza in campo professionale. Questo organismo indipendente è stato istituito ai sensi della legge *(Employment Equality Act)* ed è costituito da un presidente e da 10 membri ordinari; comprende rappresentanti delle organizzazioni femminili dei lavoratori e dei datori di lavoro. I suoi compiti principali sono quelli relativi al controllo del rispetto della legge contro la discriminazione nelle retribuzioni e della legge sopra richiamata e di elaborare proposte di modifica, nonché di svolgere attività per la promozione della parità di possibilità di lavoro tra uomini e donne. L'ente ha inoltre il potere di svolgere inchieste formali, di chiedere alla corte suprema di emettere ingiunzioni di fronte a persistenti atti di discriminazione, di avviare procedimenti legali in caso di pratiche aventi carattere discriminatorio. In certi casi, per esempio, quando sono in gioco importanti questioni di principio, l'ente ha il potere di adire il tribunale del lavoro o aiutare i cittadini a farlo essi stessi. L'ente è finanziato con fondi stanziati, anno per anno, dal Parlamento.

In Lussemburgo nel 1980 è stato creato presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale un Comitato per il lavoro femminile con funzione di organo consultivo incaricato di esaminare, sia di propria iniziativa che su richiesta del governo, tutte le questioni relative all'attività e alla formazione e promozione professionale della donna. Il comitato è com-

posto da rappresentanti di associazioni femminili, dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da delegati dei ministeri del lavoro, della pubblica istruzione, della famiglia, dell'edilizia popolare e della solidarietà sociale. Il Comitato ha creato cinque sezioni speciali: parità di trattamento in materia di previdenza sociale, di trattamento nelle remunerazioni, di occupazione e più in particolare di accesso al mercato del lavoro e promozione professionale, di formazione professionale ed istruzione, di responsabilità familiare.

Nei Paesi Bassi esiste una commissione parlamentare composta di 16 membri relativa all'emancipazione intesa nella sua accezione più ampia. Non esiste in seno al governo alcun ministero che si occupi specificatamente della questione femminile, tuttavia nel 1981 la commissione è divenuta un organo consultivo esterno dal governo per la politica da attuare in favore delle donne. Il governo è attualmente tenuto a chiedere in tempo utile il parere di tale organo per tutte le questioni concernenti la parità di trattamento.

In Grecia l'attuale governo, poco dopo aver assunto le sue funzioni, ha creato un posto di consigliere speciale del primo ministro sui problemi della donna. Nell'ottobre 1982 è stato istituito il consiglio per l'uguaglianza dei sessi. Esso formula pareri e fa proposte al primo ministro; costituisce un servizio autonomo del ministero della previdenza. Dispone di una voce specifica nel bilancio ministeriale.

Da un esame della situazione relativa alla presenza delle donne nelle istituzioni elettive nei vari paesi della Comunità, ivi compresa la presenza femminile italiana nel Parlamento europeo e negli organismi costituiti con poteri di intervento per l'attuazione dei princìpi di parità, risulta che l'Italia è uno dei paesi, se non il paese, che ne registra le maggiori carenze. Alla domanda di maggiore partecipazione delle donne alla vita socio-politica e di cambiamenti profondi nel modo di essere dello Stato e del potere non c'è stata ancora una risposta adeguata da parte del Governo e del Parlamento.

Eppure si tratta di una questione che investe un tema delicatissimo: quello del rapporto delle donne con le istituzioni. Già il Governo Craxi aveva costituito – in via amministrativa – la Commissione per la realizzazione della parità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio e la Commissione presso il Ministero del lavoro « per l'attuazione dei princìpi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità fra lavoratori e lavoratrici ». Trattasi di strumenti certamente utili per lo studio della problematica femminile ma che non hanno potere di incidere nelle scelte politiche-legislative, e nell'attuazione della legislazione vigente.

Per questo riteniamo necessaria l'istituzione, per legge, della Commissione presso la Presidenza del Consiglio.

Al tempo stesso, ci sembra utile, che il nostro paese debba dotarsi di nuovi strumenti pubblici diffusi sul territorio capaci di sostenere gli interessi e le istanze delle donne.

Tutto ciò è ancora più importante nella presente fase storica in quanto gli indirizzi e le scelte politiche che verranno attuate determineranno la qualità della vita per gli uomini e per le donne nel prossimo futuro.

Sarebbe una grave iattura per il sistema democratico del nostro paese se la rivoluzione scientifica e tecnologica fosse attuata in modo tale da assegnare alle donne un ruolo marginale nel processo produttivo perché così verrebbero compromessi i diritti costituzionali della pari dignità sociale.

Per questo, si tratta di agire per invertire la tendenza dell'abbassamento dei livelli di spesa per servizi sociali e di svuotamento dei princìpi della legge di parità come nel caso dell'accesso al lavoro mediante il sistema delle chiamate nominative.

La strada da intraprendere è proprio quella che viene indicata anche dagli stessi organismi della Comunità. Ci riferiamo in particolare agli orientamenti espressi dalla Commissione delle Comu-

nità sui princìpi che devono presiedere alla promozione della strategia di lotta contro la disoccupazione delle donne per:

a) la riaffermazione del diritto delle donne al lavoro e all'indipendenza economica, soprattutto in periodo di recessione economica;

b) l'integrazione degli obiettivi comuni delle politiche comunitarie;

c) lo sviluppo di azioni positive suscettibili di migliorare le prospettive di occupazione dei gruppi meno favoriti;

d) l'incorporazione di tutti questi princìpi nell'azione a tutti i livelli.

Sulla base di questi orientamenti la Commissione suggerisce come settori d'azione: la creazione di posti di lavoro e l'assunzione delle donne; la formazione, l'orientamento e il collocamento delle donne; una migliore raccolta di dati relativi alla situazione della donna, campagne di informazione, che dovrebbero consentire una migliore presa di coscienza dei problemi da risolvere ed una evoluzione delle mentalità.

Questo complesso di problemi devono trovare collocazione negli indirizzi di politica economica e sociale del nostro paese come condizione di una evoluzione positiva della legislazione paritaria.

Dibattere e decidere di dare vita a nuove forme di rappresentanza delle donne per promuovere la parità effettiva e le pari opportunità significa portare un contributo originale e determinante alla realizzazione di una società più giusta e più civile.

La presente proposta di legge prevede la costituzione dei centri per la parità come struttura organicamente inserita, oggi, nel collocamento, e domani nel servizio nazionale del lavoro. Una nuova forma di rappresentanza delle donne ramificata su tutto il territorio nazionale che intereagisce, avendo poteri e mezzi specifici, per rendere effettiva la pari opportunità di lavoro e di crescita civile e sociale del rapporto uomo-donna.

L'articolo 1 definisce le finalità generali dei centri per la parità quella cioè di svolgere interventi atti ad eliminare le discriminazioni dirette e indirette nei confronti delle donne ed ogni ostacolo che limiti la realizzazione del diritto al lavoro.

L'articolo 1 individua altresì nel livello circoscrizionale l'ambito entro cui istituire i centri stessi in quanto rispondente alle maturate esigenze di tale articolazione degli stessi organi per il governo del mercato del lavoro, fino alla istituzione di tali strutture i centri avranno dimensione provinciale e potranno essere costituiti anche nei comuni e nelle zone, ove a termine della legge 20 maggio 1970, n. 300 sono istituite le strutture e le Commissioni di collocamento.

L'articolo 2 prevede la costituzione della Commissione regionale per la parità mediante la designazione dei suoi membri da parte dei centri per la parità costituita su base provinciale sentite quelli eventualmente costituiti su base comunale e zonale. Il presidente della commissione eletto tra i suoi membri assume anche le funzioni di consigliere per la parità nella commissione regionale per l'impiego. Dato che il consigliere in parola è previsto dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e viene designato dal ministro del lavoro e della previdenza sociale nella prima applicazione della presente legge si darà luogo alla nomina dello stesso alla scadenza del suo mandato. Ci sembra di proporre una soluzione ad un problema sollevato da varie parti allorquando è stata approvata la legge 19 dicembre 1984, n. 863 circa i compiti del consigliere per la parità e del modo con cui può raffrontarsi con organismi e realtà che consenta ad esso di acquisire anche conoscenze utili allo svolgimento della sua funzione.

Alla commissione regionale per la parità sono assegnati principalmente compiti di esprimere pareri obbligatori in materia di procedure e modalità nell'avviamento al lavoro e dei programmi di formazione professionale; due aspetti es-

senziali che concorrono a determinare o meno condizioni di pari opportunità per le donne del nostro paese.

L'articolo 3 definisce i tempi e i modi con i quali il Ministro del lavoro istituisce i centri per la parità.

L'articolo 4 stabilisce le funzioni dei centri. Esse attengono alla formulazione delle proposte per concorrere all'espressione dei pareri obbligatori da parte della Commissione regionale per la parità nelle materie prima richiamate; nonché all'espressione di pareri obbligatori diretti agli organi territoriali del collocamento e agli enti pubblici delegati dalla regione alla gestione della formazione professionale e agli enti che gestiscono servizi sociali il cui funzionamento contribuisce o meno a creare condizioni di facilitazione per le famiglie dei lavoratori e delle lavoratrici.

Le altre funzioni attengono:

alla vigilanza per il tramite della commissione regionale dell'impiego e dell'ispettorato del lavoro sull'applicazione delle leggi e delle direttive comunitarie relative alla parità e alle pari opportunità;

alla denuncia delle discriminazioni accertate mediante l'intervento in giudizio promuovendone anche direttamente l'azione su delega dei soggetti discriminati;

alla consulenza e all'assistenza legale al fine di promuovere forme, nei vari campi dell'attività economica, di imprenditorialità femminile ivi compresa quella dei servizi volti alla socializzazione del lavoro domestico.

Infine il Centro per la parità viene configurato come un servizio al quale le donne lavoratrici e le donne disoccupate si possono rivolgere per ogni informa zione utile alla risoluzione dei loro problemi.

L'articolo 5 stabilisce la composizione dei soggetti chiamati a dirigere i centri: trattasi di rappresentanze delle forze sociali, delle associazioni e movimenti delle donne, delle istituzioni locali e di esperti nelle discipline giuridiche e sociali.

Gli articoli che seguono contengono le norme relative alla elezione della presidenza (articolo 6); alle possibilità di avvalersi del contributo all'attività del centro di altre persone e soggetti sociali mediante la costituzione di gruppi di lavoro (articolo 7); alla sede e alle disponibilità finanziarie (articolo 8 e 13); al personale necessario del Centro e al suo aggiornamento (articolo 9 e 10); alla adozione di regolamenti che consentano alla Commissione che dirige l'attività di avere un confronto con la realtà del territorio (articolo 11).

Per concludere, vogliamo sottolineare che la presente proposta di legge è aperta al contributo di quanti intendono cimentarsi su questa problematica al fine di individuare le soluzioni più adeguate e necessarie al perseguimento del fine che essa si pone.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzioni e finalità).

1. Ai fini dell'attuazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e della legislazione in materia di lavoro, sono istituiti i Centri circoscrizionali per la parità, con il compito di svolgere sul territorio gli interventi atti ad eliminare le discriminazioni dirette e indirette nei confronti delle donne ed ogni ostacolo che limiti la realizzazione del diritto al lavoro e la pari dignità sociale.

2. Fino alla istituzione delle strutture circoscrizionali dell'impiego, i Centri per la parità hanno dimensione provinciale e possono essere istituiti anche nelle zone e nei comuni ove, a termine dell'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, siano istituite le commissioni di collocamento.

ART. 2.

(Commissione regionale per la parità).

1. È costituita una Commissione regionale per la parità nel numero massimo di venticinque membri, designati dai Centri circoscrizionali di cui al comma 1 dell'articolo 1 e, fino alla loro costituzione, da quelli provinciali, sentite le commissioni locali dei centri di cui al secondo comma dell'articolo 1. Essa dura in carica tre anni.

2. Il presidente della Commissione regionale è eletto tra i suoi componenti ed assume anche le funzioni di consigliere per la parità nella Commissione regionale per l'impiego di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Alla nomina provvede con suo decreto il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nella prima applicazione della presente legge si darà luogo a tale nomina alla scadenza del mandato del consigliere della parità in carica.

3. La Commissione di cui ai commi 1 e 2, che ha sede presso la commissione regionale per l'impiego, esprime pareri obbligatori sulle delibere della commissione regionale per l'impiego relative alle modalità e alle procedure di avviamento al lavoro e sui programmi di formazione professionale predisposti dalle regioni, secondo le procedure previste dall'articolo 4,comma 1 lettera *a)*. La Commissione inoltre esprime il parere sui programmi regionali di sviluppo in relazione alle esigenze dell'occupazione femminile.

4. La Commissione si riunisce almeno ogni bimestre o in via straordinaria su iniziativa del presidente o quando ne facciano richiesta la metà più uno dei suoi componenti.

5. Per l'espletamento delle proprie funzioni la Commissione si avvale di personale messo a disposizione, su richiesta del presidente, dall'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione a cura del suo direttore.

ART. 3.

(Istituzione dei Centri).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le regioni e le commissioni regionali per l'impiego, istituisce con decreto i centri per la parità di cui all'articolo 1 e ne detta le norme generali di funzionamento nel rispetto dei princìpi e delle norme della presente legge.

ART. 4.

(Funzioni).

1. Per il perseguimento delle loro finalità i Centri per la parità:

a) esprimono proposte e istanze alla Commissione regionale per la parità di cui all'articolo 2 sulle delibere delle Commissioni regionali per l'impiego relative alle modalità e alle procedure di avviamento al lavoro e sui programmi di for-

mazione professionale predisposti dalle regioni;

b) esprimono direttamente pareri obbligatori sugli atti e sulle delibere degli organi territoriali del collocamento relative agli avviamenti al lavoro, nonché sui programmi di formazione professionale degli organismi pubblici delegati per quanto concerne le esigenze della mano d'opera femminile alla quale devono essere destinate apposite previsioni;

c) esprimono pareri obbligatori agli enti che li gestiscono sui programmi, sull'organizzazione e sugli orari dei servizi sociali che hanno diretta incidenza sulle condizioni delle lavoratrici;

d) vigilano sull'applicazione delle leggi e sulle direttive comunitarie volte al perseguimento della parità di opportunità tra uomo e donna mediante:

1) la diffusione delle informazioni sulla legislazione nazionale e comunitaria sul territorio e all'interno delle imprese pubbliche e private e tramite i mezzi di comunicazione di massa;

2) le richieste di informazione, avanzate per il tramite della Commissione regionale per l'impiego presso le imprese pubbliche e private sulle forze di lavoro divise per sesso, età, qualifiche, retribuzioni, anzianità;

3) l'effettuazione per il tramite dell'ispettorato del lavoro, di indagini nelle imprese per accertare le discriminazioni esistenti nei confronti delle donne ivi compreso l'accesso al lavoro e la progressione della carriera;

4) la sollecitazione di una adeguata e ove possibile pari partecipazione delle donne nelle commissioni giudicatrici di selezione e di promozione e nelle commissioni paritetiche;

5) la proposta di attuazione di programmi di azioni positive nelle imprese pubbliche e private;

6) la raccomandazione di nuove disposizioni legislative e di codici di comportamento;

7) la denuncia delle discriminazioni accertate, dirette e indirette nei confronti delle donne mediante l'intervento in giudizio nelle azioni relative alla violazione della legge di parità e alla legislazione sociale attinente la condizione della donna promuovendone anche direttamente l'azione su delega dei soggetti discriminati;

8) opportune informazioni e assistenza alle donne e alle organizzazioni femminili nei casi di ricorso legale per discriminazione attraverso apposite convenzioni con professionisti, ovvero altrimenti attinenti la condizione della donna nel lavoro;

9) la consulenza e l'assistenza legale per la promozione di forme di imprenditorialità delle donne nel campo della produzione e dei servizi ed in particolare di quelli tesi alla socializzazione del lavoro domestico;

10) il reperimento delle istanze attinenti la condizione della donna nel lavoro.

ART. 5.

(Composizione).

1. Nei Centri di parità le funzioni deliberanti spettano a una commissione composta di un numero massimo di ventuno membri nominati dalla regione su proposta:

a) degli organismi locali delle associazioni e movimenti delle donne operanti in via continuativa nel territorio da tre anni i cui scopi principali siano il superamento di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, in numero massimo di quattro;

b) dei sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, in un numero massimo di cin-

que di cui almeno tre siano espressione delle donne lavoratrici;

c) delle organizzazioni dei datori di lavoro, ivi comprese quelle del lavoro autonomo e della cooperazione maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in numero massimo di quattro;

d) delle organizzazioni dei datori di lavoro del pubblico impiego ove siano operanti sul territorio, in numero di uno;

e) del consiglio provinciale o comunale;

f) degli albi e ordini di esperti nelle discipline giuridiche e sociali, in numero massimo di due.

2. La Commissione dura in carica tre anni.

3. Alle riunioni della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il direttore dell'ufficio provinciale di collocamento o il suo delegato nella zona o nel comune.

4. La Commissione si riunisce di regola una volta al mese o in via straordinaria su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

5. I componenti della Commissione assenti senza giustificato motivo per tre volte consecutive alle riunioni decadono dall'incarico e vengono sostituiti. Prima della dichiarazione di decadenza, le assenze vanno contestate per iscritto all'interessato con invito a fornire motivate giustificazioni.

ART. 6.

(Presidenza).

1. La Commissione elegge nel proprio ambito, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un presidente, cui spetta il compito di coordinare l'attività della commissione e del Centro, e due vicepresidenti.

ART. 7.

(Sottocommissioni gruppi di lavoro).

1. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione può articolarsi in sottocommissioni e in gruppi di lavoro.

2. In relazione alla materia trattata e tenuto conto delle condizioni economico-sociali e culturali del territorio possono essere chiamati a partecipare alle sottocommissioni gruppi di lavoro rappresentanti di organizzazioni sindacali anche settoriali, ovvero rappresentanti di ordini e categorie professionali.

3. Le proposte formulate devono essere sottoposte all'esame e al voto della commissione di cui all'articolo 5.

ART. 8.

(Sede).

1. Il Centro per la parità dispone di una propria sede presso gli uffici circoscrizionali e fino alla loro istituzione in quelli provinciali o zonali o comunali di collocamento, e di un proprio bilancio finanziario.

ART. 9.

(Uffici e personale).

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Centro per la parità è dotato di uffici adeguati e mezzi posti a disposizione contestualmente alla sua istituzione.

2. Il Centro dispone di personale dipendente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o comandato e messo a disposizione da altri enti pubblici ivi compresi gli enti locali territoriali.

3. Il Centro, per l'espletamento del servizio, può avvalersi, di volta in volta, di operatori e figure professionali anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti o ordini professionali.

ART. 10.

(Aggiornamento degli operatori del Centro).

1. La commissione regionale per l'impiego, su proposta della Commissione di cui al comma 1 dell'articolo 2, promuove l'attività di aggiornamento degli operatori del centro in relazione alle finalità ed alle esigenze del servizio previste dalla presente legge.

2. A tal fine la commissione regionale per l'impiego stabilisce un piano annuale di corsi, seminari ed altre opportune iniziative, definendone i programmi e fissandone le tipologie.

3. L'organizzazione e la gestione delle attività di formazione è affidata agli enti pubblici territoriali gestori della formazione professionale.

ART. 11.

(Partecipazione).

1. La Commissione di cui all'articolo 5 indice periodiche assemblee pubbliche, procede a convocazioni di lavoratrici iscritte agli uffici di collocamento ed adotta ogni altra iniziativa che consenta la partecipazione sulla base di un regolamento da adottarsi entro sei mesi dalla istituzione dei Centri per la parità.

ART. 12.

(Relazione annuale).

1. Il Centro per la parità predispone una relazione annuale contenente un bilancio della propria attività e un giudizio su eventuali nuovi interventi legislativi o amministrativi per rimuovere gli ostacoli all'attuazione del principio di parità. La relazione viene trasmessa alla Commissione regionale per l'impiego e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 13.

(Finanziamento).

1. All'onere complessivo derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire cinquanta miliardi, di cui venti miliardi per il 1988, quindici miliardi per il 1989, e quindici miliardi per il 1990 si provvede con la legge finanziaria istituendo apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assegna ai Centri per la parità il contributo in aderenza ad un piano di finanziamento predisposto sulla base dei pareri resi dalle Commissioni regionali per l'impiego sulle domande dei Centri medesimi.